



Il Decreto Flussi

1. Il Decreto Flussi
 - a. Cos'è
 - b. Cosa Fare

2. Il Decreto Flussi per Lavoro Stagionale
 - a. Cos'è
 - b. Cosa Fare

1. Il Decreto Flussi

a. Cos'è

Il **Decreto Flussi** è il provvedimento con cui il Governo Italiano stabilisce il numero di cittadini extracomunitari da far entrare in Italia per lavoro: subordinato, stagionale o autonomo ed il numero di permessi di soggiorno (per motivi di studio) che possono essere convertiti in permessi per lavoro.

L'assunzione degli extracomunitari dipende dalla pubblicazione del Decreto Flussi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il **Decreto Flussi** è un provvedimento che rientra nella normale programmazione e gestione dei flussi migratori, non è una regolarizzazione, né una sanatoria o un provvedimento di carattere straordinario.

Generalmente assieme al Decreto Flussi viene pubblicata una **circolare** con le indicazioni operative per la presentazione delle domande, le condizioni e i criteri di ammissione per l'accettazione delle medesime e le successive fasi e modalità della procedura.

Pertanto, l'ingresso per motivi di lavoro di stranieri è limitato dalle disposizioni dello Stato: in altri termini, non basta la volontà del datore di lavoro e il desiderio della persona straniera che si trova all'estero per consentire l'ingresso e l'assunzione del medesimo. Lo Stato dà la possibilità e valuta l'opportunità degli ingressi anche in base alla situazione occupazionale del mercato del lavoro nel territorio nazionale.

Normalmente l'ingresso di lavoratori stranieri è condizionato dalla procedura di preventiva autorizzazione al lavoro e all'ingresso (o di procedure equivalenti), e dall'esistenza di una proposta di contratto di lavoro - ora anche di un contratto di soggiorno - presentata da un datore di lavoro con l'intento di evitare che l'immigrato possa trovarsi, appena arrivato in Italia, incapace di trovare sistemazione lavorativa e alloggiativa, ossia che si determini un'ingestibilità della situazione occupazionale, situazioni che determinerebbero rischi o costi sociali che l'Ente Pubblico non può ammettere.

b. Cosa Fare

In base alla normativa vigente (art. 22 del D.lg.vo 286/1998; L. 189/02; art. 30 DPR 394/99 e successive modifiche e integrazioni) per procedere all'assunzione dall'estero di un lavoratore straniero è necessario richiedere il **nulla osta** al lavoro subordinato.

La **domanda di nulla osta** deve essere presentata soltanto quando sarà entrato in vigore il provvedimento che dispone le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, ossia quando entra in vigore il Decreto Ministeriale, detto comunemente **Decreto Flussi**.



Se il datore di lavoro ha già conoscenza diretta dello straniero che vuole assumere, deve essere tempestivo nell'invio della domanda di nulla osta, infatti, essendo limitato in numero dei "posti disponibili", il criterio di selezione a parità di requisiti è quello della priorità di arrivo della domanda stessa.

La domanda di nulla osta consiste nella compilazione, con i dati propri e con i dati del lavoratore straniero, dell'apposito modulo attraverso una procedura informatizzata che prevede la registrazione al sito apposito del ministero dell'interno: <https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp>. Successivamente il datore di lavoro deve generare la domanda attraverso la compilazione di un form online ed importarla nell'apposito programma da scaricare dal sito stesso. In seguito, è necessario aprire, attraverso il programma stesso, la domanda importata, compilare i campi di interesse e inviarla. È possibile trovare la procedura dettagliata all'indirizzo <https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/manuali>

Se il datore di lavoro non ha conoscenza diretta dello straniero può inoltrare richiesta di **nulla osta** al lavoro di un cittadino extracomunitario iscritto nella banca dati dell'**AILE** (Anagrafe informatizzata dei lavoratori extracomunitari). Ricevuta la richiesta, lo Sportello Unico della Prefettura dovrà trasmetterla al Centro per l'Impiego che farà diffondere l'offerta di assunzione, procederà ad altri adempimenti e verificherà l'indisponibilità di lavoratori italiani o comunitari per quella posizione di lavoro rilasciando una certificazione negativa.

Una volta accertata l'indisponibilità di lavoratori italiani o comunitari, rilascerà, sentita la Questura, il nulla osta all'assunzione e all'ingresso del lavoratore extracomunitario e, su richiesta del datore di lavoro, provvederà a trasmettere in via telematica al Consolato del Paese d'origine del lavoratore la documentazione di cui sopra e il codice fiscale dello straniero. Il nulla osta avrà una validità di 6 mesi dal rilascio. Il Consolato rilascerà allo straniero il visto d'ingresso per lavoro subordinato con sopra indicato il codice fiscale.

In ogni caso, una volta giunto in Italia, il **lavoratore extracomunitario** dovrà recarsi entro **8 giorni** presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione per la firma del contratto di soggiorno.

Il datore di lavoro dovrà fare comunicazione di avvenuta assunzione, nel caso di lavoratori domestici soltanto all'INPS chiamando il Contact Center al numero 803.164. L'INPS stesso provvederà a dare comunicazione agli altri istituti competenti (Centri per l'Impiego, Ministero del Lavoro, INAIL e Prefettura – UTG); per tutte le altre tipologie di lavoro subordinato il datore di lavoro deve dare comunicazione, almeno un giorno prima dell'inizio dell'attività lavorativa, soltanto al Centro per l'Impiego il quale provvederà a dare comunicazione agli altri Istituti competenti.

Successivamente il lavoratore straniero dovrà compilare il kit per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro e consegnarlo presso uno degli uffici postali abilitati, quindi aspettare di essere convocato per ritirare il permesso di soggiorno presso la Questura.

2. Il Decreto Flussi per Lavoro Stagionale

a. Cos'è

Il Decreto Flussi per lavoro stagionale viene programmato annualmente dal Governo, il quale autorizza un numero variabile di ingressi, indipendenti dal Decreto Flussi vero e proprio, per lavoro di tipo stagionale.

L'autorizzazione al lavoro può avere una validità minima di 20 giorni e massima di 6 mesi.

I settori che interessano le quote di lavoro subordinato stagionale sono esclusivamente il **settore agricolo e il settore turistico**.



Per alcuni settori è possibile richiedere una validità di 9 mesi, anche nel caso di più lavori di breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro. Il decreto flussi stagionale riserva delle quote a cittadini provenienti da alcuni Stati con i quali l'Italia ha stipulato particolari accordi (es. Serbia, Montenegro, Bosnia Erzegovina, ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto). Prima di inviare la domanda occorre verificare se siano state riservate quote ai cittadini provenienti dal Paese di appartenenza del lavoratore che si vuole assumere come lavoratore stagionale.

Il lavoratore extracomunitario, che abbia già svolto un lavoro stagionale in Italia nel rispetto delle condizioni indicate nel permesso di soggiorno, ha diritto di precedenza per rientrarvi l'anno successivo, sempre per lavoro stagionale.

Dal secondo soggiorno per lavoro stagionale, lo straniero al quale venga offerto un lavoro può richiedere alla Questura la **conversione** del permesso di soggiorno da stagionale a lavoro dipendente (o subordinato), sempre che la domanda rientri nel limite numerico fissato dal Decreto flussi

b. Cosa Fare

La procedura di richiesta nulla osta per lavoro stagionale è uguale a quella del Decreto Flussi (Procedura Informatizzata), ma sono previste semplificazioni in ordine ai tempi di rilascio e in merito ad alcune verifiche interne (non è previsto il controllo del Centro per l'Impiego sull'eventuale disponibilità di lavoratori già presenti in Italia).

Nulla osta pluriennale.

Dopo il secondo permesso di soggiorno per lavoro stagionale, il datore di lavoro può richiedere allo Sportello Unico per l'immigrazione, in favore del lavoratore straniero, anche il rilascio di un nullaosta al lavoro stagionale pluriennale.

La richiesta di nulla osta al lavoro pluriennale (valido per un periodo massimo di 3 anni) può essere fatta dal datore di lavoro a favore di un lavoratore che ha prestato per due anni di seguito lavoro stagionale, attestato dalla esibizione del passaporto o altro documento da cui risulti la data di partenza dall'Italia al termine del precedente soggiorno per lavoro stagionale.

Anche il rilascio di tale nullaosta avviene nei limiti delle quote di ingresso annualmente stabilite per lavoro stagionale.

La domanda può, pertanto, essere presentata solo dopo l'emanazione del decreto flussi.

Il nullaosta pluriennale deve contenere l'indicazione del periodo di validità per ciascuno dei tre anni, validità che - trattandosi di impieghi ripetitivi - dovrà necessariamente corrispondere a quella del permesso di soggiorno stagionale di cui si è usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti.

Sulla base del nullaosta pluriennale viene rilasciato allo straniero un permesso di soggiorno per lavoro stagionale pluriennale, il quale non esonera però lo straniero dal richiedere annualmente il visto di ingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare.

I visti per le annualità successive alla prima vengono rilasciati dall'autorità diplomatico-consolare dietro esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmesso dal datore di lavoro al lavoratore extracomunitario.

Ogni anno, quindi, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, il lavoratore straniero dovrà recarsi allo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro.

Il permesso di soggiorno stagionale triennale è immediatamente revocato se lo straniero si trattiene sul territorio nazionale dopo la scadenza dell'annuale contratto di soggiorno.